



Fall. 20/2022

Sent. 20/2022

TRIBUNALE DI UDINE
CANCELLERIA DEI FALLIMENTI
ESTRATTO DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Francesco VENIER - Presidente – dott.ssa Annalisa BARZAZI e dott. Gianmarco CALIENNO – Giudici, letta l'istanza di fallimento proposta dal sig. Massimo Da Re, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Zaffino del Foro di Pordenone e dall'avv. Martina Meda del Foro di Udine diretta ad ottenere la dichiarazione di fallimento di **M.A. IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 01886030301)**, con sede legale a Udine, Largo delle Grazie n. 4, in persona del liquidatore sig. Antonio Piccolo; cancellata dal Registro delle Imprese in data **14.10.2021**;

(procedimento prefallimentare R.G. n. 26/2022)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(omissis)

-dichiara il fallimento di

M.A. IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

(C.F. 01886030301)

con sede legale a Udine, Largo delle Grazie n. 4

cancellata dal Registro delle Imprese in data 14.10.2021;

-nomina quale Giudice Delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;

-nomina Curatore il dott. Alessandro Paolini (PLNLSN66M07L195D), con studio a Tolmezzo (Udine), in via Renato del Din 10/b;

-ordina al legale rappresentante della fallita e a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare entro tre giorni in Cancelleria i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

-ordina al legale rappresentante della fallita di consegnare al curatore tutta la corrispondenza, compresa quella in forma elettronica, relativa ai rapporti compresi nel fallimento;

-fissa ex art. 16 n. 4, II parte L.F. il giorno **19 settembre 2022, ore 12.15**, per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato;

-assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di trenta giorni prima della adunanza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del Curatore del ricorso e dei relativi documenti secondo le modalità di cui all'art. 93 L.F., avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 L.F.;

-avverte che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;

-dispone, ai sensi dell'art. 17 L.F., che la presente sentenza sia notificata al Pubblico Ministero, alla società debitrice, comunicata per estratto al curatore e al creditore istante, nonché trasmessa per estratto, anche per via telematica, all'Ufficio del Registro delle Imprese delle CCIAA di Pordenone-Udine.

Udine, 5 maggio 2022.

- seguono firme -

DEPOSITATA in Cancelleria oggi 09/05/2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(f.to Daniela MANSUTTI)

ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Udine,

9 MAG. 2022
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Daniela MANSUTTI

